

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Addi 25 luglio 1995, si sono incontrati la C & C s.r.l., le OO.SS. nazionali, per analizzare le problematiche relative alla cessione del ramo d'azienda da RINASCENTE s.p.a. a C & C s.r.l. delle filiali operanti con marchio CROFF di:

- Trieste, Piazza della Borsa 7
- Bergamo, Via XX Settembre 80
- Mantova, Via Verdi 50
- Torino, Via Roma 343
- Milano, C.so Vercelli 10
- Bari, Corso Sparano 158
- Reggio Calabria, Corso Garibaldi 201

Le parti pertanto convengono di stipulare il presente accordo aziendale che regola gli effetti del rapporto della cessione del rapporto di lavoro intercorrente con la RINASCENTE e dalla assunzione dei lavoratori, oggi in servizio presso i negozi sopraindicati, da parte della C & C s.r.l.

Titolo 1: cessione del rapporto di lavoro con la RINASCENTE ed assunzione dei lavoratori presso la C & C s.r.l.

A- I lavoratori oggetto del presente accordo, di cui all'elenco allegato; cesseranno formalmente il loro rapporto di lavoro con la RINASCENTE s.p.a. in data:

31 AGOSTO 1995

- Trieste
- Bergamo
- Torino

30 SETTEMBRE 1995

- Bari
- Reggio Calabria

31 OTTOBRE 1995

- Mantova
- Milano

B- I lavoratori saranno assunti dalla C & C s.r.l. senza soluzione di continuità nelle seguenti date.

1° SETTEMBRE 1995

- Trieste
- Bergamo
- Torino

1° OTTOBRE 1995

- Bari
- Reggio Calabria

1° NOVEMBRE 1995

- Mantova
- Milano

1/5

- C- I negozi suindicati saranno riconvertiti in librerie. La ristrutturazione comporterà indicativamente un periodo di chiusura al pubblico di 45 giorni.
Sulla base di tale presupposto le parti convengono che non si darà luogo a trattenute retributive nei confronti del personale, fermo restando che detto personale utilizzerà 15 giorni di ferie e permessi. Qualora il personale a quel momento non disponesse di residui ferie e permessi sufficienti, le ferie e i permessi necessari saranno usufruiti a titolo di anticipo di quanto sarà maturato nel corso del 1996. Qualora i lavori di ristrutturazione si protraessero oltre il termine di 45 giorni prima indicato, le parti convengono di incontrarsi al fine di definire idonee soluzioni.

Titolo 2: inquadramento contrattuale, aspetti normativi salariali:

- A - Ai dipendenti darà riconosciuta la anzianità originaria, di conseguenza essi continueranno la normale maturazione degli scatti di anzianità, conservando quanto già maturato a tale titolo.
- B- Essi saranno assunti con lo stesso inquadramento contrattuale, con l'applicazione dello stesso C.C.N.L. e la retribuzione verrà composta secondo lo schema che segue:
- paga base contrattuale;
 - contingenza in vigore;
 - terzo elemento
 - scatti anzianità secondo come previsto al punto 2A
 - premio aziendale maturato nel precedente rapporto
 - assegno personale eventualmente maturato precedentemente, alla voce importo assorbibile, che potrà essere assorbito dai futuri aumenti
- C- Ai lavoratori oggetto della cessione del ramo d'azienda, sarà riconosciuta la integrazione della indennità di malattia sino al 100% della normale retribuzione, ciò in conseguenza del mantenimento di tale condizione di miglior favore già acquisita dal precedente rapporto.
- D- Sempre limitatamente ai dipendenti oggetto del presente accordo, le parti convengono di mantenere le condizioni di miglior favore in materia di lavoro domenicale cadente nel mese di dicembre: in particolare per quanto concerne le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel mese di dicembre, limitatamente alle domeniche, tali prestazioni saranno maggiorate del 130% fermo restando gli obblighi di legge sul riposo settimanale.

Titolo 3: orari

- A- Fermo restando l'orario contrattuale attualmente vigente, le parti si impegnano ad incontrarsi con sufficiente anticipo, rispetto alla data di apertura della attività, per convenire gli orari di lavoro di tutto il personale dipendente. Le parti convengono che nella determinazione degli orari si dovrà tenere conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con le peculiarità aziendali, con gli orari di apertura e con le esigenze del settore in cui l'azienda opera.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, si conviene che eventuali ulteriori trattamenti di miglior favore, in atto presso la Rinascente, vengono forfettizzati in un trattamento retributivo mensile lordo di lire 60.000.- corrisposte per quattordici mensilità, non assorbibile, validi ai fini del computo del T.F.R.. Tale trattamento verrà riproporzionato nel caso di prestazioni part-time.

1/5


Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al CCNL del settore, alle norme di legge in vigore con particolare attenzione all'art. 2112 del C.C..

Titolo 4: diritti sindacali

A- la C & C s.r.l. si impegna a mantenere in vigore la disciplina in materia di permessi sindacali e di assemblea attualmente in vigore in la RINASCENTE.

Le parti si danno inoltre atto che, fermo restando le pattuizioni concordate in sede locale e indipendentemente dalle procedure di cessione dei rapporti di lavoro adottate, le condizioni previste dal presente verbale si applicano anche ai negozi di Bologna e Palermo.

L.C.S.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'im/h'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C.C.'.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 Luglio 1995 si sono incontrati a Roma presso la sede di Confcommercio la Rinascente S.p.A., la C & C s.r.l., rappresentata dai Sigg. Bacci e Caimi, e le Segreterie Nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL al fine di dar corso all'esame congiunto di cui all'art 47 comma 2 L. n. 428/1990.

PREMESSO CHE

- a) nel corso degli incontri del 22.3 e 18.5.1995 la Rinascente ha illustrato alle Segreterie Nazionali della Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL il progetto di razionalizzazione della rete di vendita CROFF.

Tale progetto di razionalizzazione, finalizzato al conseguimento di una migliore competitività nel segmento di mercato di riferimento, prevede la realizzazione di una joint venture con la Habitat International, mediante il conferimento di almeno 10 filiali operanti con marchio CROFF;

- b) con il verbale del 22.03.1995 La Rinascente ha ribadito l'impegno alla salvaguardia dei livelli occupazionali operanti in CROFF;
- c) con comunicazione del 18.07.1995 La Rinascente e la C & C hanno reso noto che intendono rispettivamente cedere e acquisire ai sensi dell'art. 2112 c.c. le filiali CROFF di:

- Trieste , Piazza della Borsa 7
- Bergamo , Via XX Settembre 80
- Mantova , Via Verdi 50
- Torino , Via Roma 343
- Milano , Corso Vercelli 10
- Bari, Corso Sparano 158
- Reggio Calabria, Corso Garibaldi 201

in l.

- d) nelle singole filiali suindicate sono stati sino ad oggi effettuati incontri di carattere informativo i cui contenuti sono stati formalizzati in appositi verbali;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

- 1) il personale delle filiali indicate al punto c) in premessa, di cui al presente Accordo viene allegato elenco nominativo, cesserà il rapporto di lavoro intercorrente con la Rinascente S.p.A. ed instaurerà il rapporto di lavoro con la C & C s.r.l. secondo le seguenti decorrenze:

cessazione rapporto di lavoro con IR : **31 Agosto 1995**
inizio rapporto di lavoro con C & C: **1° Settembre 1995**

R

- Trieste
- Bergamo
- Torino

cessazione rapporto di lavoro con IR : **30 Settembre 1995**
inizio rapporto di lavoro con C & C: **1° Ottobre 1995**


- Bari
- Reggio Calabria

cessazione rapporto di lavoro con IR : **31 Ottobre 1995**
inizio rapporto di lavoro con C & C: **1° Novembre 1995**

- Mantova
- Milano;

- 2) in dipendenza di quanto previsto al precedente punto 1), la cessazione delle attività di vendita delle filiali CROFF interessate avverrà indicativamente 15 giorni prima delle date previste per la cessione dei rapporti di lavoro secondo una programmazione che sarà di volta in volta comunicata dalla Rinascente S.p.A.
- 3) il personale interessato transiterà alla dipendenze della C & C s.r.l., così come previsto dall' art. 2112 c.c., alle condizioni economiche , normative e contrattuali, collettive nazionali ed aziendali, attualmente in vigore presso La Rinascente;
- 4) ai dipendenti verrà riconosciuta l'anzianità originaria, di conseguenza essi continueranno la normale maturazione degli scatti di anzianità, conservando quanto già maturato a tale titolo;
- 5) la Rinascente S.p.A. trasferirà alla C & C s.r.l., contestualmente alla cessione delle filiali sopraindicate, le quote di t.f.r. maturate dai dipendenti interessati unitamente a tutte le spettanze di fine rapporto
- 6) con la sottoscrizione del presente Verbale le parti si danno reciprocamente atto di aver svolto , con esito positivo, l'esame congiunto previsto dal comma 2 art.47 L. n. 428/90.

L.C.S.

la Rinascente S.p.A.


C & C s.r.l.


FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 Luglio 1995 si sono incontrati a Roma presso la sede di Confcommercio La Rinascente S.p.A., la C & C s.r.l., rappresentata dai Sigg. Bacci e Calmi, e le Segreterie Nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL per esaminare le questioni relative all'acquisizione, da parte della C & C s.r.l., dell'unità di vendita operante con marchio Croff di Palermo, Via Roma 255.

PREMESSO CHE

- così come previsto dal Verbale di Incontro del 22.3.1995, la Rinascente S.p.A. ha incontrato in data 6.7.1995 le Segreterie Territoriali di Palermo della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs - UIL unitamente al personale della filiale Croff di Palermo;
- a conclusione di detto incontro è stato siglato dalle parti un Verbale i cui contenuti si intendono qui integralmente recepiti;
- la C & C s.r.l. ha confermato l'impegno a garantire gli attuali livelli occupazionali;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

- 1) il personale della filiale CROFF di Palermo attualmente dipendente dalla Rinascente S.p.A. transiterà alle dipendenze della C & C s.r.l. con decorrenza 1° Ottobre 1995 mediante cessione di contratto ai sensi degli artt. 1406 c.c. e seguenti;
- 2) verranno globalmente mantenute le condizioni economiche, normative e contrattuali, collettive nazionali ed aziendali, attualmente in vigore presso La Rinascente;
- 3) all'atto della cessione il T.F.R. e le competenze di fine rapporto maturate a tale data verranno liquidate dalla Rinascente S.p.A. ai dipendenti di cui all'allegato;
- 4) ai dipendenti verrà riconosciuta l'anzianità originaria, di conseguenza essi continueranno la normale maturazione degli scatti di anzianità, conservando quanto già maturato a tale titolo.

L.C.S.

la Rinascente S.p.A.



C & C s.r.l.



FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

